ORDINANZA DELLA CORTE
3 aprile 2000 *

Nella causa C-376/98,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso il Ministero federale delle Finanze, in qualità di agente, assistito dall'avv. J. Sedemund, del foro di Berlino, con domicilio eletto presso il Ministero federale dell'Economia, Referat EA2, D—53107 Bonn,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai signori C. Pennera, capodivisione presso il servizio giuridico, e N. Lorenz, membro dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

e

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori R. Gosalbo Bono, direttore presso il servizio giuridico, A. Feeney e S. Marquardt, membri dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il

* Lingua processuale: il tedesco.

signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuti,

sostenuti da

Repubblica francese, rappresentata dal signor J.-F. Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

da

Repubblica di Finlandia, rappresentata dal signor H. Rotkirch e dalla signora T. Pynnä, Valtionasiamiehet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Finlandia, 2, rue Heinrich Heine,

da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora M. Ewing, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

e da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora I. Martínez del Peral e dal signor U. Wölker, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

intervenienti,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 213, pag. 9),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris e dalla signora F. Macken, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 ottobre 1998, la Repubblica federale di Germania ha proposto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), un ricorso diretto all'annullamento della direttiva del Parlamento europeo e

del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 213, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Nell'ambito di questo procedimento il Consiglio e il Parlamento, convenuti, hanno presentato, in una lettera del 30 giugno 1999 e, rispettivamente, nella controreplica, un'istanza diretta a che siano esclusi dal fascicolo di causa gli atti allegati con i nn. 2, 4 e 5 alla replica, prodotti dal governo tedesco.

3 Gli allegati 2, 4 e 5 della replica sono tre atti con cui tre società hanno proposto un ricorso avverso il Parlamento e il Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado per l'annullamento della direttiva.

4 Il Consiglio assume che il fatto di depositare detti ricorsi viola il principio della riservatezza degli atti giudiziari. Inoltre, avendo sollevato, in ciascuna di dette cause, un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e avendo chiesto a quest'ultimo di sospendere il procedimento, ai sensi dell'art. 77, lett. a), dello stesso regolamento, fino a che la Corte si pronunci nella presente causa, il Consiglio ritiene che il deposito di tali ricorsi costituisca una violazione o, perlomeno, un'elusione di tali disposizioni, dato che il governo tedesco li utilizza espressamente per suffragare i propri argomenti.

5 Il Parlamento ritiene anch'esso che il deposito da parte del governo tedesco di detti ricorsi, a sostegno delle sue considerazioni di fatto, per quanto riguarda le incidenze economiche della direttiva, e per suffragare le considerazioni di diritto formulate nell'atto introduttivo, per quanto riguarda l'allegato 5, reca pregiudizio al principio della riservatezza dei fascicoli giudiziari, dato che la Repubblica

federale di Germania non è parte nelle cause proposte dinanzi al Tribunale e non vi è nemmeno intervenuta. Il Parlamento non capisce quindi come tale governo abbia potuto procurarsi i detti ricorsi.

6 Il Parlamento deduce che l'atteggiamento del governo tedesco ha l'effetto di ledere l'autonomia del Tribunale. Infatti, in primo luogo, quest'ultimo è chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità sollevate nell'ambito di tali cause. In secondo luogo, dato che il Parlamento ha chiesto al Tribunale la sospensione dei procedimenti dinanzi ad esso promossi in attesa della sentenza nella presente causa, anche se il Tribunale non dichiarasse tali ricorsi irricevibili, esso dovrebbe inoltre decidere, prima che la Corte possa prendere in considerazione i tre ricorsi, se i procedimenti debbano essere sospesi. Secondo il Parlamento, i principi di buona amministrazione della giustizia e di rispetto dell'autonomia del Tribunale impongono quindi di non prendere in considerazione i tre allegati di cui trattasi.

7 Il Parlamento ritiene che, tramite detti allegati alla replica del governo tedesco, il cui ricorso non è viziato da irricevibilità, gli argomenti prospettati dalle tre ricorrenti dinanzi al Tribunale sarebbero presi in considerazione. Inoltre, un siffatto modo di agire contribuirebbe a far sì che, come tali ricorrenti chiedono nelle loro conclusioni, le cause siano rinviate dinanzi alla Corte senza nemmeno attendere la decisione del Tribunale.

8 Nelle osservazioni del 31 agosto 1999 su istanza del Consiglio il governo tedesco sostiene anzitutto che le ricorrenti dinanzi al Tribunale gli hanno tutte trasmesso copia dei loro ricorsi per informazione ed hanno tutte accettato che tali ricorsi fossero allegati alla replica. Esso rileva poi che la riservatezza di un ricorso dipende esclusivamente dalla decisione del ricorrente e che non esiste un principio generale di riservatezza dei procedimenti giudiziari, di guisa che non può esservi violazione di tale principio. Infine, detti ricorsi sono stati riuniti per illustrare meglio l'esposizione dei fatti, il che corrisponde ad un uso procedurale molto noto e generalizzato e non differisce dal comportamento del Consiglio che ha

allegato alla controreplica documenti destinati a integrare la sua esposizione dei fatti.

9 Gli argomenti del Consiglio e del Parlamento vanno disattesi.

10 Per quanto riguarda la violazione del principio di riservatezza, si deve rilevare che nessuna norma o disposizione autorizza o impedisce alle parti in un procedimento di rendere note le proprie memorie a terzi. Salvo in casi eccezionali in cui la divulgazione di un documento potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia, il che non avviene nel caso di specie, il principio è che le parti sono libere di divulgare le proprie memorie.

11 Nel caso di specie le ricorrenti nelle cause pendenti dinanzi al Tribunale hanno autorizzato il governo tedesco a produrre i loro ricorsi dinanzi alla Corte.

12 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui, qualora gli allegati in discussione fossero ritenuti ricevibili e presi in considerazione nella presente causa, la Corte porrebbe in non cale l'eccezione di irricevibilità dei suddetti ricorsi sollevata dal Parlamento dinanzi al Tribunale, è sufficiente rilevare che la presa in considerazione di siffatti allegati da parte della Corte non implica alcuna presa di posizione sull'eccezione sollevata e che niente impediva al governo tedesco di includere nella sua replica tutti gli elementi che figurano negli allegati di cui trattasi.

13 Infine, occorre respingere l'argomento secondo cui la presa in considerazione degli allegati farebbe sì che, in pratica, le cause pendenti dinanzi al Tribunale siano rinviate alla Corte prima che il Tribunale decida se esse debbano essere sospese. Infatti, la presa in considerazione da parte della Corte dei suddetti allegati non significa che la Corte sia indotta ad esaminare le cause pendenti dinanzi al Tribunale. Tali allegati saranno utili solo in quanto supporto dei motivi svolti nella memoria stessa.

14 Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere l'istanza diretta al ritiro degli allegati nn. 2, 4 e 5 della replica, prodotti dal governo tedesco.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) **L'istanza diretta al ritiro degli allegati nn. 2, 4 e 5 della replica, prodotti dal governo tedesco, è respinta.**

2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 3 aprile 2000

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias